

**Comune di Vische**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Organo di Revisione**

**Verbale n. 13/2025 del 21 novembre 2025**

**OGGETTO: PARERE SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025.**

Il sottoscritto Franco dott. Giovanni, Revisore del Comune di Vische, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2024,

**Premesso**

Che in data 20 novembre 2025 il Responsabile del Servizio ha trasmesso:

- La proposta di determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente anno 2025;
- Copia del verbale di Giunta Comunale n. 55 del 14/11/2025 che ha dettato gli indirizzi alla delegazione trattante – parte pubblica;
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell'art. 40 comma 3 sexies d.lgs. 165/01 del Responsabile del l'Area Economico – Finanziaria.

Il Revisore unico dei Conti ha proceduto all'esame della proposta di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e relativi allegati.

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali;

**Visti**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede che:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede che:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001;*

**Richiamato** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

**Preso atto** della quantificazione del "fondo", come definita con la proposta di determina sopra indicata, in € 18.284,78 per le risorse stabili ed in € 3.668,49 per le risorse variabili;

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;

**Evidenziato che:**

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025 - 2027;
- in applicazione del CCNNL la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;

**Tutto ciò premesso**

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**attesta**

che Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 rispetta il limite dettato dalla vigente disposizione normativa, ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

che la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni ingeribili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Tutto ciò premesso il Revisore unico dei conti, nel rispetto delle norme richiamate e considerato che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio,

**esprime**

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2025.

Sanfrè, 21 11 2025

Il Revisore

